

Perché vogliono rinchiudere i cristiani nelle sacrestie

di MICHELE CURATOLA

In queste ultime settimane la stampa dei vari indirizzi politici ha pubblicato numerosi articoli sull'Opus Dei, alcuni dei quali assumono che le sue attività sarebbero regolate da norme segrete. Per di più, in parallelo alle perplessità sull'Opus Dei prospettate da qualche giornale, sono state anche presentate interpellanze e interrogazioni parlamentari intese a sollecitare un chiarimento in ordine allo stesso Opus Dei.

L'una e l'altra manifestazione, quella giornalistica e quella parlamentare, non possono essere disgiunte, dato che le interpellanze e le interrogazioni poste al governo prendono come base proprio le notizie diffuse dalla stampa. Secondo le informazioni raccolte da una parte della stampa italiana, gli statuti dell'Opus Dei stabilirebbero come «mezzo peculiare» del conseguimento degli scopi sociali l'accesso dei suoi membri «a cariche pubbliche, in particolare, a quelle direttive» e vincolerebbero i medesimi soci all'ubbidienza nei confronti dei superiori, in quella che definiscono «gerarchia associativa», anche per quanto concerne l'esercizio delle funzioni pubbliche. «Se rispondono a verità le notizie della stampa», si configurerebbe, cioè, l'ipotesi di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, in materia di associazioni segrete, disposta per lo scioglimento della P2 (cfr. interpellanze n.ri 2-00829 e 2-00830).

La legge sulle associazioni segrete

Per un esame, sia pure sommario, di quanto sul piano tecnico interessa la polemica giornalistica e l'azione di sindacato parlamentare che si incentrano sull'Opus Dei, è necessario risalire alla tipologia dell'associazione segreta, per la quale l'articolo 1 della legge n. 17 del 1982 prevede tre condizioni modali alternative congiunte ad altro elemento essenziale.

La prima rappresenta l'occultamento dell'esistenza dell'associazione, la seconda la segretezza di finalità e attività sociali e la terza il rendere sconosciuti in tutto o in parte e anche reciprocamente, i soci. Invero, le alternative, come

insegna la dottrina, si riducono a due in quanto la prima è una tautologia.

La seconda, quella consistente nel «tenere segrete congiuntamente finalità e attività sociali», è la connotazione tradizionale delle associazioni segrete che, per le loro forme organizzative e per il loro comportamento, impediscono al mondo esterno di collegare singoli suoi atti a un centro di imputazione (cfr. Barbiera, Contento e Ciocoli Nacci, *Le associazioni segrete*, Napoli, 1984 pp. 99-107).

La terza ipotesi, quella dei gruppi che rendano «sconosciuti in tutto o in parte e anche reciprocamente, i soci», dettata anche dalla necessità di tutelare gli interessi dell'informazione ricollegabili all'ambito posto al di fuori di una determinata associazione, riguarda soprattutto la salvaguardia dell'interesse dei membri a conoscersi tra di loro.

Alla luce dei principi costituzionali di libertà, ciò significa che le associazioni non sono tenute in alcun modo a pubblicizzare all'esterno l'identità dei loro associati, né in tutto né in parte, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, mentre all'interno i principi democratici, qui convergenti con quelli liberali, attraverso la tutela della libertà e della parità dei soci, impongono la trasparenza sull'identità di tutti gli associati (cfr. op. cit., pp. 107-109).

Quale altro elemento essenziale per la connotazione di associazioni segrete, vietate ai sensi della citata legge, il succitato articolo 1, in aggiunta ad una delle tre condizioni già descritte, richiede lo svolgimento di «attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale».

L'infondatezza delle accuse

A questo punto, impostato l'argomento in rispondenza alla legge che disciplina la materia, occorre chiedersi, innanzitutto, se la segretezza può essere attribuita alla natura dell'Opus Dei e se se ne ignorano le finalità o le attività.

La domanda, in se stessa, è certamente improponibile, perché non si può sostenere l'ipotesi di un'istituzione pubblica della Chiesa che abbia natura, finalità o attività segrete. Nella specie, infatti, l'Opus Dei è stata costituita nell'ordinamento ecclesiale, quale prelatura, in base a peculiari disposizioni della normativa canonica, dopo ben 50 anni dalla sua fondazione, passando attraverso il vaglio di quattro pontificati e avendo ottenute fin dal 1941 tutte le approvazioni ecclesiastiche.

Al riguardo, per quanto non possa apparire superfluo, gioverà evidenziare che lo Stato italiano riconosce alla Chiesa il diritto di organizzarsi come meglio crede e solo alla Chiesa compete quindi emanare gli statuti delle proprie istituzioni, le cui finalità, come è ovvio, sono sempre ed esclusivamente di

natura religiosa, intese soltanto al bene universale della cattolicità.

Circa le attività svolte dall'Opus Dei, in Italia, la grande quantità di materiale che è passata attraverso i vari canali delle comunicazioni sociali durante 40 anni, dispensa dall'argomentare in proposito. A tutti coloro che sono correttamente informati è noto che l'Opus Dei è unicamente interessato alla cura delle anime, mediante la diffusione della santificazione del cristiano in mezzo al mondo, attraverso il suo lavoro professionale e l'adempimento dei doveri ordinari a cui è tenuto per la condizione sociale che gli è propria.

Esistono centinaia di iniziative note anche ai pubblici poteri, alle quali partecipano migliaia di persone che intervengono nel loro svolgimento, valide ad attestare senza equivoci che l'Opus Dei spiega la sua attività solo nell'ambito dell'assistenza e della formazione religiosa a quanti desiderano liberamente beneficiarne. E ciò l'Opus Dei ha sempre fatto, restando estranea a ogni iniziativa politica, o economica, e operando notoriamente nell'unico campo del suo specifico fine pastorale che la caratterizza canonicamente, quale struttura giurisdizionale secolare della Chiesa cattolica (cfr. Costituzione Apostolica *Ut sit* del 28 novembre 1982).

Peraltro, varrà rilevare che appunto, proprio quale espressione del potere di auto organizzazione della Chiesa cattolica, l'Opus Dei non deve essere considerata una associazione di fedeli né assimilarsi a un'altra qualsiasi entità di analoga natura. In realtà, le prelature personali non esprimono un fenomeno associativo, ma sono delle strutture costituzionali della cattolicità (cfr. Rodríguez, *Chiese particolari e prelature personali*, Milano, 1985, pp. 120-128). Inoltre, in tema di pubblica notorietà delle finalità dell'Opus Dei è da tenere presente che la Santa Sede la definisce «doppiamente pastorale», poiché, in effetti, il Prelato e il suo presbiterio svolgono un peculiare lavoro pastorale al servizio del laicato incorporato alla Prelatura e tutta la Prelatura (presbiterio e laicato insieme) realizza un apostolato specifico al servizio della Chiesa universale e delle Chiese locali (cfr. Dichiarazione «*Praelaturae personales*» in A.A.S. del 2.5.83).

Un'ipotesi di lavoro assurdo

Comunque, un argomento in più esclude la possibilità di poter ritenere segrete le finalità, le attività e quanto afferente gli elementi costitutivi dell'Opus Dei, visto che il suo statuto è stato consegnato a tutti i vescovi (oltre 1000) delle diocesi in cui vi sono Centri della Prelatura, e finanche messo a disposizione di chiunque abbia fondato interesse a consultarlo (cfr. comunicato della Segreteria dell'Opus Dei in Italia in data 13 marzo 1986). Né può ammettersi che esista uno statuto diverso da quello conosciuto pubblicamente, così come si insinua da parte di alcuni.

Se si parla di statuti segreti, in tal senso, ci si pone davanti a un'ipotesi di lavoro assurda, senza riscontro alcuno nelle realtà dei fatti, contro la quale nulla può essere dimostrato. È il tipico caso, in merito al quale sarebbe possibile contraddire unicamente con la cosiddetta *probatio diabolica*, pur essendo, oltretutto, già di per sé inammissibile la segretezza di uno statuto nel palese quadro della accertata trasparenza di una istituzione pubblica della Chiesa che ha soltanto scopi spirituali, perseguiti per la Chiesa, nella Chiesa, con il consenso della Chiesa.

In proposito, per concludere su questo punto, si deve ricordare quanto è stato giustamente osservato da parte autorevole della dottrina proprio in occasione della approvazione delle norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione, prevedendo già allora che, con la nuova legge n. 17 del 1982, l'accusa di appartenenza a una associazione segreta sarebbe diventata uno strumento di lotta sleale, su ogni fronte di attività umana. Questa previsione, purtroppo, trova conferma nella recente accusa rivolta all'Opus Dei, che, secondo un autorevole esponente politico, mette dinnanzi una nuova manifestazione del peggiore «fronte laicista» per stroncare nella società e nelle istituzioni l'impegno di cristiani che operano per dare voce e concretezza alla riscoperta di Dio e del sacro nella storia (cfr. Piccoli, «Perché l'attacco dei laicisti all'Opus Dei» su Il Tempo dell'8 marzo 1986).

Su questa scia può essere messo in pericolo l'avvenire di qualsiasi entità che operi nell'ambito ecclesiastico, malgrado il diritto sancito dall'articolo 19 della carta costituzionale, mettendosi persino in forse la certezza della libertà e il principio della legalità a esso connesse, almeno fintanto che non si appresti una più efficace tutela dalle gratuite accuse di segretezza prima che sia stato svolto l'accertamento previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 17 del 1982.

Un'associazione che nulla occulta

Posto che, per gli effetti dell'articolo 20 della Costituzione, il fine religioso gode di una specifica protezione nell'ambito del fenomeno associativo della Chiesa e che l'Opus Dei nulla occulta, si può valutare quanto ancora concerne l'autonoma tipologia dell'associazione segreta fondata sull'occultamento dell'identità dei suoi sodali. Inutile dire che l'Opus Dei neanche può essere oggetto della tipologia di cui trattasi, in quanto la sua natura giuridica, della quale abbiamo sia pur succintamente precisato le caratteristiche, postula sostanzialmente che l'appartenenza dei suoi fedeli, sia laici che presbiteri, è un fatto che ha addirittura rilevanza di diritto pubblico nell'ordinamento canonico, e, come tale, sul piano tecnico non può nemmeno rappresentare una qualsiasi fattispecie di segretezza afferente ai suoi membri.

Comunque, *ad abundantiam* è da tener presente che la dottrina concorda sempre nell'affermare che non possono esistere misure volte a garantire in senso assoluto, circolarmente tra tutti i soci la conoscenza della loro identità ove si tratti di una organizzazione che abbraccia al suo interno una struttura variamente articolata, sia per il territorio sia per la composizione dei suoi membri (cfr. Liserre, Commentario alla legge 25 gennaio 1982 n. 17, art. 1, pp. 1228-1233).

L'Opus Dei lavora apostolicamente in ogni livello sociale dei 5 continenti e incorpora oltre 70 mila fedeli in circa 45 nazioni; limitato all'Italia resta pur sempre una quantità di persone troppo numerosa e variamente ubicata per conoscersi tra loro, così come per stabilire rapporti segreti; essendo invece importante sapere che nulla impedisce loro di conoscersi, proprio perché la loro appartenenza, per sua stessa natura, non è segreta e non potrebbe esserlo. Pur se le associazioni, alla luce dei principi costituzionali di libertà, non sono tenute in alcun modo a pubblicizzare all'esterno l'identità dei loro associati, né in tutto né in parte (cfr. Barbiera, Contento e Ciocoli Nacci, op. cit., pp. 107-109), l'Opus Dei ha sempre tenuto a disposizione di chi deve conoscerla l'identità dei propri dirigenti (che appaiono anche negli annuari della Santa Sede e delle varie Diocesi). D'altro canto, nessuno può pretendere che una istituzione che conta decine di migliaia di sacerdoti e laici ad essa incorporati debba pubblicizzare i relativi nominativi aggiornandoli continuamente, né mai ciò è stato richiesto a nessuna delle istituzioni ecclesiali.

Una richiesta del genere costituirebbe una violazione dell'articolo 20 della Costituzione ove si stabilisce, per le istituzioni di culto e di religione, il divieto di limitazioni legislative al di là di quanto si faccia per le altre associazioni o istituzioni con scopi diversi.

D'altra parte vi è il fatto facilmente verificabile attraverso l'esperienza di numerose persone che i fedeli della Prelatura sono sempre conosciuti come tali nel loro ambiente. Essi infatti manifestano sempre tale appartenenza, il che oltretutto è richiesto dalla stessa finalità apostolica della Prelatura.

A chi giovano le polemiche

Abbiamo evidenziato con le precedenti argomentazioni che nessuna regola occulta disciplina la vita dell'Opus Dei e, pertanto, né statuti né codici «impongono la segretezza sulle attività sociali e sull'appartenenza dei soci all'organizzazione». Non resta, infine, che verificare il comportamento della medesima Prelatura dell'Opus Dei riguardo al secondo elemento di cui all'art. 1 della legge n. 17 del 1982 relativo alle occulte interferenze sull'esercizio della funzione pubblica.

Che nello statuto dell'Opus Dei non esista norma alcuna che adombri, sia pur lontanamente, un impegno criminoso del genere, nei confronti della funzione pubblica, può facilmente verificarsi mediante il semplice riscontro do-

cumentale. Assumere invece che gli aderenti all'*Opus Dei* sarebbero legati da «un vincolo di obbedienza verso le gerarchie dell'associazione anche nell'espletamento delle proprie funzioni pubbliche», così come risulterebbe dalle notizie che «vari organi di stampa hanno pubblicato» (cfr. interpellanze citate), è affermare il contrario di ogni evidenza, quale risulta dalle regole costitutive, dalle finalità e dalle attività della stessa Prelatura.

Ciò varrebbe come ancorarsi a una pretesa di isolare uno dei due elementi essenziali previsti dall'articolo 1 (segretezza congiunta delle finalità e delle attività sociali ovvero occultamento della identità dei soci) per annullarne il valore di un riscontro negativo, coinvolgendo in tal modo associazioni o istituzioni che nulla hanno di segreto, ma i cui membri svolgano (nella pienezza del loro diritto) una funzione nell'apparato statale («cariche pubbliche, in particolare quelle direttive»). Su questo specifico punto è stato puntualmente sottolineato che «l'appartenenza a una istituzione (nella specie l'*Opus Dei*) non è un elemento di minore fedeltà rispetto allo Stato» (De Mita, Tribuna politica al TG1 del 12 marzo 1986). Invero nessuno potrebbe legittimamente presumere che i «funzionari civili e militari dello Stato e i dirigenti di imprese pubbliche» incorporati nell'*Opus Dei*, siano meno ligi ai doveri verso lo Stato di quanto certamente lo sono i loro colleghi appartenenti ad altre organizzazioni, né alcuno può impedire agli uni o agli altri di fare la carriera che meritano.

Il sonno conformista

Per chiudere questa argomentazione, forse troppo arida nel suo necessario tecnicismo, resta da chiedere «a che cosa si deve, allora, l'insorgere di alcune incomprensioni nei confronti dell'*Opus Dei*». La risposta la si può sentire direttamente dall'attuale Prelato dell'*Opus Dei*: «indubbiamente, se ci dedicassimo soltanto alla cura degli anziani e degli ammalati — attività molto importanti e nelle quali non pochi membri dell'*Opus Dei* si impegnano professionalmente — vi sarebbero meno incomprensioni».

Tuttavia, i membri dell'Opera cercano di dare testimonianza di Gesù Cristo in tutti i crocicchi dell'attività umana, condividendo con gli altri cittadini lavoro, sforzo, dolori e gioie; si trovano dove sono stati posti dalla propria vocazione professionale e si sforzano di impregnare di spirito cristiano l'ambiente in cui si muovono. Per questo non può stupire che, in una società fortemente caratterizzata dal conformismo ai dettami della cultura laicista, vi siano persone o gruppi che vorrebbero toglierci l'aria da respirare, o rinchiuderci nelle sacrestie. L'azione dei cristiani non è mai stata esente da questo tipo di incomprensioni, soprattutto quando hanno cercato — coerentemente col Vangelo — di scuotere le coscienze da questo sonno anticonformista. □

Michele Curatola è Docente nella facoltà di Scienze politiche dell'Università di Chieti